

6.18 Esenzione - Foglio di alluminio / Pellicola per alimenti

Spett.le:

Denominazione o Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

e p.c.: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Oggetto: richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI su rotoli di foglio di alluminio e di pellicola per alimenti adibiti esclusivamente ad uso domestico.

La sottoscritta (*Denominazione o Ragione Sociale*)

Indirizzo

PEC

Codice fiscale

Partita IVA

con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del *Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019*,

dichiara

- di essere "utilizzatore" di rotoli di foglio di alluminio e/o di pellicola per alimenti;

- di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sui seguenti articoli:

rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri

rotoli di pellicola di plastica superiori a 75 metri

rotoli di pellicola di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri

destinati ad essere rivenduti a "scaffale" al consumatore.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e Data

In fede (il legale rappresentante)

Istruzioni per la compilazione

PREMESSA

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di "imballaggio" è basata su tre criteri supplementari. In base al secondo criterio "sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio".

Di conseguenza, qualora tali prodotti vengano riempiti nel punto di distribuzione/ vendita, essi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI. Qualora invece vengano venduti alla grande distribuzione o agli esercizi commerciali, in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, essi possono essere ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale.

Procedura (in vigore dal 1° ottobre 2004) valida fino al 31 dicembre 2019



Procedura deliberata dal
Consiglio di Amministrazione
del 18 marzo 2004.

———— **Rotoli di alluminio non astucciati** - A tutti i rotoli di alluminio non astucciati viene applicato il Contributo Ambientale CONAI.

———— **Rotoli di alluminio astucciati** - Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per i rotoli astucciati destinati ad uso domestico ed applicazione del Contributo sui rotoli astucciati destinati ad uso professionale.

Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le stesse regole erano applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente ad uso domestico, erano esenti dal Contributo ambientale CONAI. In tal caso, però, non era previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio ma una richiesta di esenzione su semplice carta intestata del cliente da inviare ai fornitori, con evidenza che si trattava appunto di articoli da adibire esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.





Procedura deliberata dal
Consiglio di Amministrazione
del 26 novembre 2019.

Procedura valida dal 1° gennaio 2020

Esenzione dal Contributo ambientale CONAI:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO fino a 50 metri
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA fino a 75 metri (concepiti per uso domestico **N2**);

Applicazione del Contributo ambientale CONAI:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO superiori a 50 metri
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA superiori a 75 metri (concepiti per uso professionale **N3**);

per entrambi gli articoli ad uso professionale (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) i clienti possono **richiedere l'esenzione ai fornitori** (con in copia conoscenza il CONAI) **con il nuovo modulo 6.18**, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati ad essere rivenduti "a scaffale" al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore;

i fornitori (produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti) sono a loro volta tenuti a trasmettere a CONAI con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno **un elenco riepilogativo con i riferimenti dei clienti** ai quali hanno trasferito (in prima cessione) in esenzione dal Contributo i rotoli superiori alle metrature sopra indicate.

restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti (secondo la circolare CONAI del 29.11.2018) non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.

N2

Per "rotoli concepiti per uso domestico" si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti "a scaffale", senza alcuna merce all'interno.

N3

Per "rotoli concepiti per uso professionale" si intendono quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari.

In questi casi, se il “piccolo commerciante” si avvale della specifica procedura è tenuto a pagare il Contributo ai fornitori in misura integrale (100%) e potrà richiedere il rimborso al CONAI per la quota di rotoli (in alluminio o in plastica) sui quali non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti richiedenti l’esenzione per uso domestico. In alternativa, lo stesso “piccolo commerciante” potrà usufruire di una procedura di esenzione “ex-ante” (circolare CONAI del 19.12.2014) se ha la possibilità di tracciare distintamente i flussi “professionale” e “domestico”.

Vedi

Circolare CONAI del 29 novembre 2019, disponibile sul sito www.conai.org, “Circolari applicative”.



Alla luce della nascita del nuovo Consorzio di Filiera Biorepack, il presente modulo è stato aggiornato dal 1° gennaio 2021 con evidenza degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Vedi

Il nuovo modulo 6.18 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell’area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal web è possibile usufruire del relativo servizio di spedizione del modulo ai propri fornitori.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.18, con il timbro dell’azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell’effettuazione degli acquisti** di rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri e di pellicole di plastica e di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri, destinati ad essere rivenduti “a scaffale” al consumatore, ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.18 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

